

CONTRATTI PUBBLICI E PNRR

Nel corso del 2023 la disciplina dei contratti pubblici è stata interessata da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito ad innovarne significativamente l'assetto.

L'entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal successivo 1° luglio 2023, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nei d.l. 76/2020 e nel d.l. 77/2021 riferite al D.lgs. 50/2016, hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

Infatti molte disposizioni semplificatorie e derogatorie previste dalle norme susseguitesi nel corso degli ultimi anni sono state per un verso riproposte nel nuovo Codice e quindi introdotte in via permanente nel sistema dei contratti pubblici e, per altro verso, confermate per i progetti finanziati con fondi PNRR/PNC, anche dopo la data di efficacia del D.lgs. 36/2023, ai sensi della disciplina transitoria dallo stesso recata dall'art. 225, comma 8, e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 12 luglio 2023.

Proprio il d.l. 77/2021 è stato peraltro oggetto di successive modifiche.

La prima con il decreto legge 24.02.2023 n. 13, richiamato anche dall'art. 225 del nuovo Codice, che ha modificato numerosi provvedimenti normativi, tra cui anche il d.l. 76/2020, prorogando in alcuni casi al 31.12.2023, in altri casi al 31.12.2026, alcune misure di semplificazione per gli interventi PNRR/PNC.

La seconda con il decreto legge 10 maggio 2023 n. 51 che ha modificato l'art. 108 del nuovo Codice con riferimento al criterio della parità di genere.

La terza con il decreto legge n.61 del 1 giugno 2023 che, tra l'altro, ha disposto una sospensione temporanea dei termini dei procedimenti e anticipato al 2 giugno 2023 la data di applicazione dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023 per gli appalti di somma urgenza resi necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

Da ultimo con il decreto legge 13 giugno 2023 n. 69 è stato modificato l'art. 48 del D.L. 77/2021 prevedendo che trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 36/2023.

Alla luce delle disposizioni vigenti è possibile constatare che il settore della contrattualistica pubblica è governato da norme differenziate a seconda che si tratti di interventi di PNRR/PNC, di procedure avviate con il previgente d.lgs. 50/2016 ovvero di procedure avviate in vigenza del nuovo Codice.

L'assetto normativo in essere dopo il 1 luglio 2023 determina pertanto la seguente tripartizione:

- a) Procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023 disciplinate dal vecchio Codice;
- b) Procedure di affidamento avviate dal 1 luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo Codice;
- c) Procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinate anche dopo il 1° luglio 2023 dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel d.l. 77/2021 e s.m.i. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Come ulteriori elementi di novità introdotti dal D.lgs. 36/2023 si annoverano:

-le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla parte II del Codice, ovvero dagli artt. 19 e sss. Del D.lgs. 36/2023, la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, come fattore,

tra l'altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure;

- le norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023.

La digitalizzazione consente, da un lato, di assicurare efficacia, efficienza e rispetto delle regole e, dall'altro, costituisce misura di prevenzione della corruzione volta a garantire trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo di tutte le attività.

Qualificazione e digitalizzazione costituiscono, quindi, pilastri del nuovo sistema e la loro effettiva, piena attuazione che contribuisce a velocizzare l'affidamento e la realizzazione delle opere, riducendo al contempo i rischi di maladministration mediante la previsione di committenti pubblici dotati di adeguate capacità, esperienza e professionalità e tramite la maggiore trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Pertanto:

1) si applica il PNA 2022 a tutti i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023, ivi inclusi i contratti PNRR;

2) si applica il PNA 2022 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023 al 31.12.2023, limitatamente alle specifiche disposizioni di cui alle norme transitorie e di coordinamento previste dalla parte III del nuovo Codice (da art. 224 a 229);

3) si applica il PNA 2022 ai contratti PNRR con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, con l'eccezione degli istituti non regolati dal D.L. 77/2021 e normati dal nuovo Codice per i quali si applica l'aggiornamento PNA 2023;

4) si applica l'Aggiornamento PNA 2023 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, tranne quelli di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Le criticità che possono quindi emergere nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'appalto sono:

- nella fase di affidamento possono essere messi in atto comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione alle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti;

- nella fase di affidamento è possibile il rischio di frazionamento, oppure di alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti;

- nella fase di affidamento è possibile il rischio di frazionamento, oppure di alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti;

- nella fase di affidamento può non essere data attuazione alla rotazione dei soggetti affidatari, al di fuori dei casi di cui all'art. 49 comma 5 del Codice, disattendendo la regola generale dei "due successivi affidamenti";

- nella fase di affidamento, per quanto riguarda il c.d. "appalto integrato", consentito per tutte le opere ad eccezione della manutenzione ordinaria, si potrebbero avere proposte progettuali elaborate più per il conseguimento degli esclusivi benefici e/o guadagni dell'impresa piuttosto che per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, tali da poter determinare modifiche/varianti, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione;

- nella fase di affidamento è possibile il rischio di situazioni di conflitto di interessi con particolare riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto;

- nella fase di affidamento si potrebbero avere un aumento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, anche "a cascata", come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara;
- nella fase di esecuzione si potrebbero osservare comportamenti corruttivi ricorrendo alle modifiche e alle varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore;
- nella fase di esecuzione è possibile il rischio connesso all'omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l'impresa esecutrice.

Eventi rischiosi e relative misure di prevenzione (Nuovo Codice contratti pubblici D.lgs. 36/2023)

Norma	Eventi rischiosi	Misure
<p><u>Art. 50 D.lgs. 36/2023</u> <u>Appalti sotto soglia comunitaria</u></p> <p>In particolare la fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila euro e lavori di importo inferiore a 150 mila euro affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di CPV, quando in particolare la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro</p> <p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto</p> <p>Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia.</p> <p>Al fine della individuazione degli indicatori di anomalia sono predisposte le seguenti misure: 1)analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretti. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2)analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; 3)analisi in base al CPV degli affidamenti posti in essere. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.</p> <p>-Link alla pubblicazione del CV del RUP.</p> <p>-Dichiarazione del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023.</p> <p>-Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese</p> <p>Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP</p>

<p>Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra i 140 mila euro e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria</p> <p>Procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti</p> <p>Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interesse; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari 3) analisi in base al CPV degli affidamenti con procedure negoziate. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento <p>Verifica a campione tramite un campione del 10% degli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alla soglia minima.</p>
---	---	--

<p>La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49 comma 5)</p> <p><u>Art. 76 Codice APPALTI SOPRA SOGLIA</u></p> <p>Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30.06.2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice</p> <p>Art. 62 comma 1 e art. 63 comma 2 del D.lgs. 36/2023</p> <p>In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila euro e lavori di importo inferiore a 500 mila euro in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63 comma 2 e i criteri stabiliti dall'Allegato II.4</p>	<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49 commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p> <p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: -unicità dell'operatore economico (comma 2 lett.b) - estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2 lett. c)</p> <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese</p>	<p>Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare delle imprese</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara</p> <p>Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissi criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia tramite le seguenti azioni: 1)analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interesse 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati</p>
--	---	---

<p>Art. 44 D.lgs. 36/2023 Appalto integrato</p> <p>E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria</p>	<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera</p> <p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p>	<p>e aggiudicatari</p> <p>3)analisi in base al CPV degli affidamenti con procedure negoziate. Ciò al fine di verificare che gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati</p> <p>4)analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento</p> <p>Verifica a campione del 10% degli affidamenti aventi valore appena inferiore alla soglia minima, idoneo ad intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del contratto finalizzato a favorire determinati operatori economici</p> <p>Comunicazione del RUP all'ufficio gare del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modiche e motivazioni</p> <p>Previsione di indicatori di anomalia e precisamente monitorare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano:</p> <p>1) Incremento contrattuale</p>
---	---	---

<p>Art. 119 D.lgs. 36/2023 Disciplina del subappalto</p> <p>E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni p lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera</p>	<p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti a proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione</p> <p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di primo livello che di secondo livello ove consentito dalla Stazione appaltante (subappalto a cascata) come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma</p> <p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappaltati ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto</p>	<p>intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale</p> <p>2) Sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti</p> <p>3) Modifiche e/op variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale</p> <p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto</p> <p>Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali ai sensi del comma 17 dell'art. 119 sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata</p> <p>Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente di svolgere a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesso dal RUP</p>
---	--	---

	<p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati</p>	<p>Verifica del rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p>
--	---	---

Norme del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR

Norma	Eventi rischiosi	Misure
<p>Art. 48 comma 3 D.L. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125 del medesimo decreto per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del D.lgs. 50/2016- In assenza delle condizioni previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile alla incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto il ricorso alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini anche abbreviati previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.</p> <p>Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei temi di attuazione degli interventi.</p> <p>Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia: - Tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi. Si prevede un controllo su un campione di affidamenti di almeno il 10% sull'effettivo ricorrere delle condizioni di urgenza previste dalla norma.</p>

<p>Art. 48 comma 4 D.L. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche che limitano la caducazione del contratto favorendo il risarcimento equivalente</p>	<p>Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza</p> <p>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati</p>	<p>Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi</p> <p>A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli operatori economici che hanno avuto la conservazione del contratto sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi operatori economici, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi.</p> <p>Pubblicazione indennizzi concessi ex art. 125 del D.lgs. 104/2010</p> <p>Verifica da parte del RUP del rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati ed ai sub contratti comunicati</p>
---	---	--

<p>Art.50 comma 4 D.L. 77/2021 Premio di accelerazione E' previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per l'applicazione delle penali. E' prevista anche una deroga all'art. 113 bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento</p>	<p>Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi</p> <p>Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici</p> <p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme</p>	<p>Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023</p> <p>Link alla pubblicazione sul sito istituzionale del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo</p> <p>Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023</p> <p>Verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo</p> <p>Previsione di indicatori di anomalia, quali tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini</p> <p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT</p>
---	---	--

<p>Art.53 D.L. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. In applicazione della norma le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alla soglia UE per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento</p>	<p>Accelerazione da parte dell'appaltatore comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte" al solo fine di conseguire il premio</p> <p>Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione</p> <p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia</p> <p>Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte</p>	<p>Previsione di indicatori di anomalia, quali il tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione</p> <p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL, DEC) a mezzo diffusione di circolari sugli adempimenti e la disciplina in ordine alla esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la stazione appaltante a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, quali: 1)analisi degli affidamenti con procedure negoziate. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi 2)analisi delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5 3)analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari</p>
--	---	--

	<p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p>	<p>Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati o aggiudicatari</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara</p> <p>Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati</p>
--	---	---